



specializzato in consulenza e assistenza  
legale su lavoro, previdenza e sindacale

## DIMENSIONE LAVORO

a cura del Centro Ricerche e Formazione  
Presidente Maria Novella Bettini



# La Legge Finanziaria per il 2006

## Interventi in materia di lavoro e tutele sociali

Per informazioni

Tel. e fax  
(mercoledì 12-14)  
0874/484903  
Piazza C. Battisti, 11  
Campobasso  
[www.cref.it](http://www.cref.it)  
[info@cref.it](mailto:info@cref.it)

LA Legge Finanziaria per il 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266), particolarmente originale per la sua struttura testuale, in quanto è costituita da 1 solo articolo, composto di 612 commi, può essere considerata un significativo esempio di mancata tecnica e linearità legislativa, elementi da tempo e da più parti sbandierati a sostegno della necessaria chiarezza e trasparenza dei testi normativi.

La legge apporta anche talune significative innovazioni in materia di lavoro, che meritano di es-

sere segnalate per non rischiare di «perderle» nel complesso articolato normativo.

Al fine di perseguire l'espressa finalità di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione delle diverse tipologie dei contratti di lavoro oggi stipulabili, sono stati individuati (comma 256) nuovi soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro:

- la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro c/o il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel caso in

*Lotta al «sommerso»: previsto l'incremento dei controlli da parte del ministero del Lavoro in sinergia con Inps e Inail*



cui il datore di lavoro abbia sede in almeno 2 province, anche in regioni diverse, oppure datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni sindacali imprenditoriali che abbiano predisposto convenzioni certificate dalla Commissione di certificazione istituita lo stesso Ministero;

● il Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro per la certificazione dei contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento.

Tali nuovi organismi di certificazione si aggiungono ai soggetti già previsti dalla normativa di attuazione della riforma del mercato del lavoro (D. Leg.vo n.276/03, art 76, comma 1), quali le Commissioni presso le Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL), le Province, le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie registrate in un albo ad hoc, e gli enti bilaterali.

E' stata poi prevista (commi 365 e 366), a decorrere dal 1° gennaio 2006, la riduzione di 1 punto percentuale (1%) dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, come pure la rideeterminazione dei premi assicurativi dovuti all'Inail in relazione al rischio medio nazionale, tenuto conto dell'andamento infortunistico delle singole gestioni, dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi dei premi, in modo tale da garantire l'equilibrio finanziario delle varie gestioni (commi 368 e 369).

Per quanto concerne più direttamente il mercato del lavoro, si prevede (comma 415) la possibilità di concedere trattamenti

di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti in accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno del corrente anno, che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale; su un diverso, ma speculare, fronte, si dà impulso alla lotta al lavoro sommerso, prevedendo un progressivo incremento del controllo da parte del Ministero del Lavoro in sinergia con l'Inps e l'Inail. (comma 531).

Da ultimo, su un piano più direttamente sociale, si segnalano il c.d. bonus-bebè, vale a dire un assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2005 e per i figli dal secondo in su nati o adottati nel 2006.

E' previsto un tetto di reddito di 50.000 euro annui (commi 331-334) e l'istituzione, per il 2006, di un fondo per la concessione di garanzia di ultima istanza per l'attribuzione di mutui diretti all'acquisto della prima casa di abitazione.

Beneficiari sono i soggetti con più di 35 anni d'età, reddito annuo complessivo inferiore a 40.000 euro ed in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato ovvero prestatori di lavoro subordinato in base alle varie forme contrattuali vigenti (comma 336).

*Flavia Durval*